

# LA FORMA E LO SPIRITO: L'INDIPENDENZA DEI REVISORI NELLA PROSPETTIVA REGOLATIVA

Michele Rondinelli

INDICE:

PREMESSA

PARTE I. *L'indipendenza dei revisori nelle iniziative: 1.1. Dalla declamazione alla (mancata) regolazione del requisito dell'indipendenza nella Proposta di Quinta direttiva Societaria e nella Ottava Direttiva – 1.2. Dal Libro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione Europea del 1996 alla Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori del 2002 – 1.3. L'Ottava Direttiva Aggiornata ovvero della formalizzazione del conceptual approach*

PARTE II. *Dei limiti cognitivi dei revisori: 2.1. Dei limiti cognitivi in generale; 2.2. (segue...) Della razionalità limitata ovvero della scelta soddisfacente; 2.3. Le heuristics and biases dei revisori; 2.3.1. Anchoring and Adjustment biases; 2.3.2. Ambiguity; 2.3.3. Availability biases; 2.3.4. Biases in probability and belief derivanti dal ricorso alla representativeness heuristic (base rate neglect, dilution, sample size neglect); 2.3.5. Altri biases (overconfidence; confirmation bias)*

CONCLUSIONI

## PREMESSA

La materia della revisione legale dei conti è da tempo oggetto di interesse da parte delle istituzioni comunitarie le quali hanno provveduto, in momenti e con strumenti diversi, ad avvicinare le legislazioni degli Stati membri. In particolare, con le direttive 660/78/CEE (Quarta Direttiva Societaria) 349/83/CEE (Settima Direttiva Societaria) e 253/84/CEE (Ottava Direttiva Societaria, di recente sostituita dalla direttiva 43/2006/CE, altrimenti conosciuta come Ottava Direttiva Aggiornata) si è proceduto ad armonizzare il diritto degli Stati membri con riguardo alla necessità di procedere alla revisione legale dei conti di talune società o di gruppi di società e ai requisiti dei soggetti che tale attività di revisione possono svolgere.

Tra tali requisiti, in primo piano vi è senz'altro quello dell'indipendenza dal momento che esso è lo "strumento principale a disposizione del revisore per dimostrare di essere in grado di svolgere il suo compito in maniera oggettiva" <sup>(1)</sup>. Tale concetto viene solitamente declinato nella duplice accezione di indipendenza di spirito ed indipendenza nella forma: con la prima si intende la capacità di prendere in considerazione tutti gli elementi significativi ai fini dello svolgimento del compito assunto, mentre la seconda riguarda l'esigenza di evitare fatti e situazioni rilevanti che, per loro natura, possano indurre un terzo bene informato a mettere in dubbio l'obiettività del revisore.

Tuttavia, se «*the independence is difficult to prove and easy to challenge*» <sup>(2)</sup> risultano allora evidenti i problemi che ogni regolatore deve risolvere nell'approcciare il tema in discorso, la cui importanza e delicatezza sono viepiù crescenti man mano che la crisi economico-finanziaria dispiega i propri effetti sulle imprese. In questo scenario, aumenta il rischio che i bilanci presentino delle errate esposizioni contabili – a causa dell'applicazione discutibile dei principi contabili, se non di vere e proprie frodi – che solo dei revisori realmente indipendenti potrebbero essere in grado di rilevare.

Il presente lavoro si compone di due parti.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS, *The Role, Position and Liability of the Statutory Auditor in the European Union / Rôle, Statut et Responsabilité du Contrôleur Légal des Comptes dans l'Union Européenne*, 1996.

<sup>(2)</sup> Così R. MEDNICK, *Independence: Let's Get Back to Basics*, in *Journal of Accountancy*, 1990, p. 86.

Nella prima, il tema dell'indipendenza dei revisori è affrontata in una prospettiva prettamente giuridica mediante l'esame delle misure adottate dalle istituzioni comunitarie negli ultimi quaranta anni.

Nella seconda, dopo alcune necessarie premesse di carattere teorico, si passa in rassegna la dottrina che – inserendosi nel filone della *behavioral law & economics* – affronta, su base sperimentale, il tema dei limiti cognitivi dei revisori, attraverso l'analisi di alcune delle più significative *heuristics and biases* <sup>(3)</sup> che caratterizzano i procedimenti decisionali dei revisori.

Anche alla luce di tale dottrina si cercherà di valutare l'efficacia delle disposizioni dettate a livello europeo per garantire concretamente l'indipendenza dei revisori, tema che si colloca al centro del dibattito, che la crisi finanziaria ha reso di sferzante attualità, sui più efficienti sistemi di controllo.

## PARTE I

### *L'indipendenza dei revisori nelle iniziative comunitarie*

#### *1.1. Dalla declamazione alla (mancata) regolazione del requisito dell'indipendenza nella Proposta di Quinta Direttiva Societaria e nella Ottava Direttiva Societaria*

Ancor prima dell'adozione della ormai abrogata Ottava Direttiva Societaria (la direttiva 253/84/CEE) <sup>(4)</sup>, di indipendenza dei revisori si parlava già nella Proposta di Quinta Direttiva Societaria del 9 ottobre 1972 (riguardante la struttura della società per azioni e i poteri e gli obblighi degli organi sociali) <sup>(5)</sup> dove si affermava che “nell'interesse dei soci e dei terzi la revisione dei conti deve essere affidata ad esperti la cui indipendenza deve essere garantita da disposizioni speciali” (Considerando n. 12); conseguentemente, si stabiliva che “possono essere incaricate della revisione dei conti della società soltanto persone indipendenti” (art. 52).

A queste affermazioni di principio che nulla dicevano sul concetto di indipendenza ha fatto seguito il tentativo di disciplinare la tematica in

---

<sup>(3)</sup> E di cui si fornisce una panoramica non esaustiva, per la quale si rinvia a . C. Koch, *Essays on Behavioral Economics and Auditing*, Mannheim, 2008, p. 9 ss.

<sup>(4)</sup> L'Ottava Direttiva Societaria del 10 aprile 1984 è stata pubblicata sulla GUCEE L 126 del 12 maggio 1984, 20.

<sup>(5)</sup> La proposta di Quinta Direttiva Societaria è stata pubblicata nella GUCEE C 131 del 13 dicembre 1972.

discorso nella Proposta di Ottava Direttiva del 24 aprile 1978 <sup>(6)</sup>, la quale, essendo stata intesa dallo stesso legislatore comunitario come completamento indispensabile delle Proposte di Quarta, di Quinta <sup>(7)</sup> e di Settima Direttiva (Considerando n. 5), costituiva il luogo ideale affinché l'indipendenza dei revisori fosse disciplinata in maniera globale ed in modo tale da fornire un quadro generale di riferimento anche per le disposizioni più specifiche contenute nella Proposta di Quinta Direttiva (Considerando n. 10).

Quanto affermato nei ricordati *considerando* trovava attuazione agli artt. 3 ed 11 della Proposta di Ottava Direttiva.

La prima di tali disposizioni, nello stabilire che gli Stati membri dovessero accordare l'abilitazione soltanto a "persone rispettabili ed indipendenti" – formulazione questa che veniva specificata nella Proposta modificata di Ottava Direttiva del 18 dicembre 1979 in "persone rispettabili che non esercitano nessuna attività che possa pregiudicarne l'indipendenza", per poi scolorire nel testo definitivo della Ottava Direttiva in "persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che non esercitino nessuna attività incompatibile, in virtù del diritto di tale Stato membro, con il controllo di legale dei conti", laddove risulta evidente la soppressione del termine "indipendenza" – avrebbe dovuto rafforzare quanto stabilito all'art. 52 della Proposta di Quinta Direttiva dal momento che il requisito dell'indipendenza, prima ancora che dalla società

---

<sup>(6)</sup> La proposta di Ottava Direttiva Societaria è stata pubblicata nella GUCEE C 112 del 13 maggio 1978.

<sup>(7)</sup> Si consideri tuttavia che nonostante le modifiche cui di lì a poco sarebbe stata sottoposta alla Proposta di Quinta Direttiva, essa era destinata, a distanza di qualche anno, a naufragare definitivamente. Infatti, alla proposta del 1972 ha fatto seguito una proposta modificata il cui testo è stato pubblicato in GUCEE C 240 del 9 settembre 1983. Il naufragio di ogni tentativo di legiferazione sulla materia della *corporate governance* è stato ufficializzato in sede europea con il formale ritiro della Proposta di Quinta Direttiva, avvenuto l'11 dicembre 2001 (Cfr. Comunicazione della Commissione COM (2001) 763 definitivo dell'11 dicembre 2001, p. 22).

Sul contenuto della Quinta direttiva con riguardo al tema di interesse si vedano, *ex plurimis*: V. SALAFIA, *La revisione dei conti nella proposta di V Direttiva CEE*, in *Le Società*, 1985, p. 157 ss.; F. LENOCI, *La revisione nelle direttive CEE: problemi e alternative*, *Le Società*, 1985, p. 1276 ss.; G. MARZIALE, *Il controllo dei sindaci nel diritto comunitario*, in *Le Società*, 1989, p. 384 ss.

Per una lettura sinottica delle proposte del 1972 e del 1983 si veda D. CORAPI, *La V Direttiva CEE: la proposta modificata del 1983 e un commento degli ordini forensi della CEE del 1986*, in *Rivista delle Società*, 1987, p. 261; mentre, per una ricostruzione delle vicende storiche e del contenuto delle varie proposte di Quinta Direttiva si veda M. RONDINELLI, *Il processo di armonizzazione del diritto societario*, in E. PEDERZINI, *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, 2007, pp. 111 e ss.

conferente l'incarico, doveva essere valutato dall'autorità nazionale chiamata a rilasciare l'abilitazione all'esercizio della revisione.

L'art. 11, invece, conteneva una disciplina analitica in base alla quale l'indipendenza veniva sviluppata nei due profili di indipendenza soggettiva – intendendo tale concetto come indipendenza dagli organi sociali e dagli azionisti di maggioranza – e indipendenza oggettiva – intendendosi indipendente il revisore che non ha interesse all'andamento della cosa sociale e sia indipendente sotto il profilo morale e finanziario rispetto alla società sottoposta a revisione – <sup>(8)</sup>. Il terzo comma di tale articolo stabiliva poi che “un professionista può effettuare il controllo dei documenti contabili annuali di una società o di un gruppo di società che potrebbero procurargli oltre il 10% della sua cifra d'affari soltanto se le autorità disciplinari hanno ritenuto che, in considerazione delle circostanze, tale situazione non è tale da compromettere la sua indipendenza”. La norma in discorso è stata opportunamente eliminata nelle ulteriori modifiche apportate alla proposta di direttiva, dal momento che essa – oltre a non distinguere tra compensi per attività di revisione e compensi per altre attività – avrebbe avuto notevole impatto sulla struttura del mercato della revisione, operando come barriera all'entrata per soggetti che pure disponevano degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Cfr. al riguardo S. POLI, *La nuova disciplina del collegio sindacale. La professionalità e l'indipendenza nell'VIII Direttiva CEE in materia societaria e nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, Padova, 1997, p. 151.

<sup>(9)</sup> A titolo esemplificativo si consideri la struttura del mercato italiano della revisione delle società quotate al 31 dicembre 2006. Tale mercato risulta dominato dalle *Big four*, le quali hanno una quota di mercato aggregata (calcolata per numero di incarichi) del 90%; esse cioè hanno ricevuto incarichi di revisione da 241 delle 268 società quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a. I rimanenti 27 incarichi di revisione sono stati attribuiti a sette società iscritte nell'Albo speciale Consob: più della metà di tali incarichi (14) sono stati attribuiti a Mazars & Guerard; seguono BDO con 4 incarichi, Pfk Italia con 3, Audirevi con 2, infine Agn Serca, Axis e Fidital con un solo incarico, mentre le altre dieci società iscritte in tale albo – per quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e quindi per l'assunzione di incarichi di revisione di società quotate – non hanno ricevuto alcun incarico [i dati riferiti sono tratti da M. CAMERAN – D. CAMPA (curr.), *I giudizi rilasciati dalle società di revisione alle società quotate: mercato italiano e principali borse europee. Rapporto di ricerca*, 2007, pp. 5 ss., consultabile al seguente indirizzo internet: [www.sdabocconi.it/aec/osservatoriorevisione](http://www.sdabocconi.it/aec/osservatoriorevisione)]. Ponendosi nell'angolo visuale delle società non *big*, risulta evidente che queste sarebbero state oltremodo penalizzate da una regola che avesse posto limiti ad una determinata percentuale del fatturato per poter essere considerati “formalmente” indipendenti. In base alla regola del 10% del fatturato, infatti, per essere considerati indipendenti si richiede che, assumendo come costante il compenso percepito, la società di revisione abbia almeno 10 incarichi. Ma nel mercato italiano del 2006, solo una delle società non *big* aveva ricevuto più di dieci incarichi! Per le altre sei si sarebbe dovuto concludere che, vigente tale regola, sarebbe mancato il

Alla soppressione della previsione testé descritta si è accompagnata, nel testo definitivo della Ottava Direttiva, la predisposizione di una disciplina minimale in cui il tema dell'indipendenza era affrontato in maniera superficiale, dal momento che ci si limitava ad affermare la necessità di garantire l'indipendenza delle persone abilitate al controllo di legge dei documenti contabili – *i.e.* i revisori persone fisiche ovvero persone giuridiche <sup>(10)</sup> – (Considerando n. 3), a tal fine stabilendo che l'abilitazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di revisione dei conti potesse essere accordata soltanto a persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che non esercitassero alcuna attività incompatibile con l'incarico assunto (art. 3).

L'indipendenza era un requisito necessario per l'assunzione dell'incarico di revisione non solo con riguardo ai revisori persone fisiche ma, giusta il richiamo all'art. 2, comma 1, let. b), anche con riguardo alle società di revisione; conseguentemente il divieto di svolgere attività incompatibili riguardava anche la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione e ai soci che detenevano la maggioranza dei diritti di voto nella società di revisione; conseguentemente, gli Stati membri erano tenuti ad escludere dall'esercizio dell'attività di revisione quei soggetti che non erano indipendenti secondo il diritto dello Stato membro che imponeva lo svolgimento di tale attività (art. 24)

Per quanto nel testo definitiva dell'Ottava Direttiva il tema dell'indipendenza fosse a tal punto declamato da comparire nel titolo della Sezione III, del concetto non si forniva alcuna definizione ma, anzi, si lasciava agli Stati membri la concreta determinazione dello stesso, ai fini dell'applicazione della norma di natura sanzionatoria contenuta nell'art. 24, vale a dire, l'esclusione dall'esercizio del controllo legale dei conti di

---

requisito dell'indipendenza, e a poco sarebbe valso il correttivo che attribuiva alle autorità disciplinari la valutazione delle circostanze concrete in quanto tali autorità avrebbero dovuto concludere che società di revisione con uno, due, tre o al massimo quattro incarichi non potevano essere indipendenti dal momento che tutto o una parte significativa del proprio fatturato derivava da un solo cliente.

<sup>(10)</sup> Ai sensi dell'art. 1, la direttiva contiene misure per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle persone incaricate di effettuare: *a)* il controllo di legge dei conti annuali delle società e la verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione con tali conti annuali nei casi in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario; *b)* il controllo di legge dei conti consolidati degli insiemi di imprese e la verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione consolidata con tali conti consolidati nei casi in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario. A tal fine, le persone abilitate al controllo di legge dei documenti contabili possono essere, a seconda della legislazione di uno Stato membro, persone fisiche o giuridiche o altri tipi di società o associazioni.

quei soggetti che non fossero indipendenti secondo il diritto dello Stato membro in base al quale tale attività veniva effettuata.

*1.2. Dal Libro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione Europea del 1996 alla Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori del 2002*

Con il Libro Verde del 1996 <sup>(1)</sup> la Commissione europea volge l'attenzione ad una serie di questioni problematiche determinate dal contenuto lacunoso e dalla formulazione spesso equivoca di diverse disposizioni dell'Ottava Direttiva <sup>(2)</sup>, riguardanti – come visto – anche l'indipendenza dei revisori.

La necessità di intervenire su tale tematica risiedeva, oltre che nell'assenza di una disciplina armonizzata, anche nel fatto che andavano aumentando le «preoccupazioni circa le crescenti minacce all'indipendenza del revisore. Da un certo numero di indagini condotte, è emerso che le imprese impugnano sempre più facilmente il giudizio dei revisori, si guardano attorno alla ricerca del parere più favorevole, richiedono un parere legale sul giudizio espresso dal revisore e tendono a cambiare i revisori di cui si avvalgono. Alcuni studi sono giunti alla conclusione che, vista la pressione competitiva esistente, sarebbe idealistico pretendere dai revisori di ignorare il rischio di perdere dei clienti. Alcune voci critiche sostengono che la professionalità dei revisori è diminuita per lasciare il posto ad un atteggiamento più commerciale» <sup>(3)</sup>.

Al Libro Verde, accolto da più parti con favore, ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione sulla “revisione contabile dell'Unione

---

<sup>(1)</sup> Il Libro Verde, adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996, è stato pubblicato nella GUCE C 321 del 28 ottobre 1996.

<sup>(2)</sup> Oltre all'indipendenza, tra le questioni problematiche affrontate in modo lacunoso o affatto nella Ottava Direttiva Societaria se ne ricordano alcune tra le più significative: *i)* i requisiti professionali dei revisori: per quanto all'art. 6 siano stati fissati livelli elevati di competenze tecniche da accertarsi nell'esame di abilitazione, le notevoli differenze esistenti nei sistemi di istruzione degli Stati membri hanno determinato profonde discrepanze quanto al contenuto delle materie oggetto d'esame; *ii)* la responsabilità civile dei revisori: stanti i diversi regimi operanti nei vari Stati membri in ragione delle differenti tradizioni giuridiche, nell'Ottava direttiva societaria si è rinunciato a disciplinare tale questione; *iii)* la mancata armonizzazione della nozione di revisione legale.

Sul punto si consenta di rinviare a M. RONDINELLI, *Il processo di armonizzazione*, cit., pp. 80 ss.

<sup>(3)</sup> LIBRO VERDE, *sub* 4.9.

europea: prospettive future” del 29 aprile 1998 <sup>(14)</sup>, con cui è stato istituito un “Comitato per la revisione contabile nell’Unione Europea”, chiamato ad elaborare nuove misure per migliorare la qualità della revisione. I principali temi affrontati dal comitato riguardava l’indipendenza dei revisori, i principi di revisione contabile e i requisiti minimi per il controllo della qualità della qualità della revisione.

Notevole interesse, tra le iniziative comunitarie relative al tema che ci occupa, suscita la Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002 dal titolo “L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali” <sup>(15)</sup>.

Tralasciando le declamazioni di cui sono intrisi i diversi considerando, merita soffermarsi sul quindicesimo considerando, il quale attribuisce agli stessi revisori il compito di salvaguardare la propria indipendenza minacciata da una serie di fattori individuati nella stessa Comunicazione. Tale impostazione, ulteriormente specificata nell’Allegato, *sub* A.2 alla Comunicazione, è espressione di quell’orientamento, denominato *conceptual approach*, secondo cui una volta «individuati in termini generali i fattori ... che minacciano l’indipendenza del revisore, quest’ultimo è chiamato ad esaminare caso per caso quale di tali fattori si profili nella contingenza e, soprattutto, quali misure di salvaguardia dovrebbero essere da lui attuate (con anche la collaborazione della società soggetta a controllo) per impedire che la sua indipendenza sia nei fatti pregiudicata in modo significativo» <sup>(16)</sup>.

Con riguardo alle minacce per l’indipendenza, la Comunicazione considera le seguenti: *i*) l’interesse personale <sup>(17)</sup>, *ii*) l’auto-riesame <sup>(18)</sup>, *iii*)

---

<sup>(14)</sup> La comunicazione è stata pubblicata nella GUCE C 143 dell’8 maggio 1998.

<sup>(15)</sup> La Raccomandazione sull’“Indipendenza dei revisori legali dei conti” è stata pubblicata nella GU L 191 del 19 luglio 2002.

<sup>(16)</sup> M. MAGGIOLINO, *Art. 2409-quinquies*, in F. GHEZZI (cur.) *Collegio sindacale. Controllo Contabile*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 503, ove ulteriori chiarimenti sul cd. *conceptual approach*.

<sup>(17)</sup> Tale minaccia ricorre quando «l’indipendenza del revisore legale può essere minacciata da un conflitto di interessi finanziari o di altro genere (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nel cliente, un’eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal cliente per servizi di revisione e non, il desiderio di incassare onorari arretrati, il timore di perdere il cliente)»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull’indipendenza dei revisori*, allegato, *sub* A.3.

<sup>(18)</sup> Con ciò ci si riferisce alla «difficoltà di mantenersi obiettivi nello svolgere procedure di auto-riesame (per esempio nel prendere o nel partecipare a decisioni che dovrebbero essere di esclusiva competenza della direzione aziendale del cliente; oppure quando un risultato o un giudizio prodotto o espresso in occasione di un precedente incarico di revisione o di altra natura eseguito dal revisore legale o dalla sua società deve essere messo in causa o riesaminato per raggiungere una conclusione nel processo di



l'esercizio del patrocinio legale <sup>(19)</sup>, iv) la familiarità <sup>(20)</sup> e v) l'intimidazione <sup>(21)</sup>. Il rischio che tali minacce possano compromettere l'indipendenza va valutato con riguardo alla significatività di ciascuna di esse nel contesto in cui la revisione si svolge <sup>(22)</sup>, vale a dire con riguardo alla loro capacità di indurre un terzo ragionevole ed informato a ritenere che il revisore non svolga il proprio incarico in modo indipendente.

Ovviamente, tale valutazione deve precedere l'accettazione dell'incarico di revisione ma deve essere svolta anche in costanza dell'incarico, essendo a tal fine necessaria la predisposizione di un sistema di monitoraggio che consenta la verifica della sussistenza dell'indipendenza "in ogni momento" <sup>(23)</sup>.

Si tratta, tuttavia, di minacce ritenute ineliminabili dalla stessa Commissione in quanto «l'indipendenza non è un requisito che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa

---

revisione in corso)»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, sub A.3.

<sup>(19)</sup> «L'indipendenza del revisore legale può essere minacciata se il revisore legale assume funzioni di avvocato a sostegno o contro la posizione del suo cliente in qualsiasi controversia o situazione di conflitto (per esempio quando negozia o promuove azioni o titoli emessi dal cliente; quando funge da avvocato per conto del cliente in una controversia; quando il cliente è parte in causa contro il revisore)»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, sub A.3.

<sup>(20)</sup> «Si tratta del rischio che il revisore legale sia indebitamente influenzato dalla personalità e dalle qualità del cliente, e diventi quindi troppo sensibile all'interesse del cliente per effetto, ad esempio, di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del cliente, che possono tradursi in una eccessiva fiducia nel cliente e in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, sub A.3.

<sup>(21)</sup> Tale minaccia «si riferisce alla possibilità che il revisore sia indotto a non comportarsi obiettivamente da minacce o dal timore, per esempio, di un cliente influente o prepotente»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, sub A.3.

<sup>(22)</sup> «La significatività di una determinata minaccia dipende da tutta una serie di fattori (quantificabili o meno) quali la sua forza, lo status delle persone in causa, la natura dell'elemento dal quale deriva la minaccia e il contesto generale della revisione. Nel valutare la significatività di una minaccia il revisore legale deve anche tener conto del fatto che un unico insieme di circostanze può dar luogo a diversi tipi di minacce. Rispetto ad un certo insieme di circostanze una minaccia può essere considerata significativa se, considerando l'insieme dei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, sia isolatamente che in combinazione con altre, fa salire il rischio di mancanza d'indipendenza ad un livello inaccettabilmente alto»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, sub A.3.

<sup>(23)</sup> F. COSSU (a cura di), *L'indipendenza del collegio sindacale e del revisore contabile*, Milano, 2006, p. 61.

apparire come implicante una qualche forma di dipendenza. Si tratta di uno stato manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova necessariamente in un qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone»<sup>(24)</sup>. Ne consegue che il revisore (ma, direi, chiunque faccia affidamento sul giudizio di un revisore indipendente a livello accettabile) deve convivere con tali minacce alla propria indipendenza, cercando di evitare il superamento della cd. soglia di significatività. Qualora, tuttavia, ciò dovesse accadere, il revisore deve cercare di ricondurre al di sotto di tale soglia le minacce riscontrate, mediante l'implementazione di sistemi di salvaguardia; ovvero, ove ciò non fosse possibile, rifiutare l'incarico a seguito della constatazione del venir meno del requisito dell'indipendenza.

### 1.3. L'Ottava Direttiva Aggiornata ovvero della formalizzazione del conceptual approach

Il naturale esito della raccomandazione del 2002 non poteva che essere una rivisitazione della disciplina (poco) armonizzata in tema di indipendenza; rivisitazione realizzata nel 2006 in occasione dell'adozione della Ottava Direttiva Aggiornata relativa ai requisiti dei revisori<sup>(25)</sup>.

Tale direttiva presenta una serie di disposizioni – gli artt. 22, 24 e 25 – che, seguendo l'impostazione della Comunicazione in precedenza esaminata, sono volte a fornire regole di cornice per la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori.

Di esse, l'art. 22 sancisce il principio dell'indipendenza del revisore ovvero dell'impresa di revisione rispetto alla società revisionata, stabilendo che: *i)* gli Stati membri assicurino che il revisore non sia coinvolto in alcun

---

<sup>(24)</sup> Così COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori*, allegato, *sub* A.1.

<sup>(25)</sup> Invero, alla Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori segue, il 21 maggio 2003 la Comunicazione della Commissione dal titolo “Rafforzare la revisione legale dei conti nell'UE”, in cui si prende atto che gli Stati membri stanno introducendo nei propri ordinamenti i principi di cui alla raccomandazione richiamata (nonché i principi contenuti nella Raccomandazione del 15 novembre 2000, riguardante i “Requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE”), ma gli scandali finanziari inducono a non affidarsi esclusivamente a strumenti non vincolanti. Per tali ragioni, la Commissione lancia, con questa comunicazione, un “Piano d'azione in 10 punti sulla revisione legale dei conti”, il cui 1° punto prevede la presentazione di una proposta di direttiva che modifichi l'Ottava Direttiva Societaria fissando dei principi sufficientemente chiari quali quelli in tema di vigilanza pubblica, di controllo esterno della qualità, di indipendenza dei revisori, di sanzioni disciplinari, etc.

modo nel processo decisionale della società che ha conferito l'incarico di revisione (art. 22, paragrafo 1); *ii*) tra il revisore e la società che ha conferito l'incarico di revisione non vi siano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile) dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulta compromessa (art. 22, paragrafo 2, primo periodo); *iii*) se l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa – come nei casi di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione – devono essere adottate misure volte a ridurre tali rischi; tuttavia, se tali misure risultano insufficienti a salvaguardare l'indipendenza del revisore, questi deve astenersi dall'attività di revisione (art. 22, paragrafo 2, secondo periodo); *iv*) i revisori devono documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la propria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi (art. 22, paragrafo 3).

Con riguardo in particolare al revisore persona fisica, l'art 24 pone alcune regole volte ad evitare che l'indipendenza di questi sia compromessa dall'impresa di revisione per il cui conto svolge la revisione. Tale disposizione stabilisce in particolare che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i proprietari o azionisti dell'impresa di revisione contabile nonché i membri degli organi amministrativo e di controllo possano intervenire nell'espletamento della revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore.

Infine, con riguardo alla determinazione dei corrispettivi per l'attività di revisione, l'art. 25 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che gli stessi non siano influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi in favore dell'ente sottoposto all'attività di revisione ovvero subordinati ad alcuna condizione.

## *PARTE II*

### *Dei limiti cognitivi dei revisori*

La breve ricostruzione delle misure adottate in sede comunitaria per salvaguardare l'indipendenza dei revisori mette in evidenza come nel tempo sia mutato l'approccio al problema, e il punto di approdo sia stato quello di prevedere non già una serie di condizioni di incompatibilità all'assunzione e/o conservazione dell'incarico, bensì quello di individuare

le minacce più significative cui sono esposti i revisori e lasciare ad essi l'adozione di misure volte a ridurre l'impatto di tali minacce sulla propria indipendenza.

Tale impostazione muove, evidentemente, dal presupposto che i revisori siano in grado di stimare il rischio di vedere minacciata o compromessa la propria indipendenza e siano altresì in grado di approntare lucidamente delle contromisure. Si tratta, tuttavia, di un approccio ambiguo, dal momento che da un lato si ritiene di non poter vietare (ad esempio) le relazioni di affari tra revisore e società revisionata (ovvero, altre circostanze che possono minacciare l'indipendenza del revisore) ma dall'altro si rimette allo stesso revisore il giudizio circa la capacità di determinate minacce di compromettere la propria indipendenza, ovvero se sia sufficiente approntare un sistema di salvaguardia che sia in grado di mantenere a livelli accettabili il rischio dell'indipendenza della revisione.

Tuttavia, dal momento che tali minacce – lo si è visto – vanno valutate con riguardo alla loro significatività, secondo la prospettiva di un terzo ragionevole ed informato, tale valutazione riguarda solo la forma del requisito dell'indipendenza, rimanendo imperscrutabile, spesso per lo stesso revisore, il livello di indipendenza di spirito.

Tralasciando il caso di comportamenti opportunistici da parte di revisori che, una volta adottate delle misure di salvaguardia idonee a mantenere al di sotto del livello di significatività le minacce per l'indipendenza nella forma, cessino scientemente di essere indipendenti nello spirito – ciò che sarebbe comunque indice di un comportamento volto a massimizzare la propria utilità – il più delle volte il comportamento dei revisori è condizionato da errori cognitivi il cui impatto sulle decisioni assunte può essere ulteriormente amplificato dalle minacce all'indipendenza di cui si è dato conto in precedenza. Ma la prima di tali decisioni ad essere condizionata è quella sulla capacità di determinate minacce di minare l'indipendenza del decisore.

### 2.1. *Dei limiti cognitivi in generale*

Secondo la *behavioral law & economics* <sup>(26)</sup> vi sono differenze notevoli tra la razionalità delle persone reali ed il modello di razionalità

---

<sup>(26)</sup> La *behavioral law & economics* si pone l'obiettivo di: *i*) identificare anomalie e chiare violazioni delle ipotesi normative in economia; *ii*) impiegare le anomalie come ispirazione per la creazione di teorie alternative che generalizzano i modelli esistenti, e *iii*) costruire modelli di comportamento economico utilizzando le ipotesi riviste, testarle e

dell'economia neoclassica. La prima, infatti, si caratterizza per l'essere condizionata da una serie di limiti che determinano l'assunzione di decisioni in contrasto con la teoria della scelta razionale; si tratta di *i*) limiti della razionalità, *ii*) limiti della volontà *iii*) limiti dell'interesse egoistico <sup>(27)</sup>.

Con riguardo ai limiti della razionalità <sup>(28)</sup>, è stato osservato che le persone reali hanno delle abilità cognitive limitate e ricorrono, per tale ragione, a procedimenti euristici <sup>(29)</sup> che consentono di assumere delle decisioni a fronte di informazioni incomplete o contraddittorie ovvero in tempi ridotti rispetto a quanto sarebbe altrimenti necessario. Tuttavia, il ricorso all'euristica espone ad illusioni o errori cognitivi (i cd. *biases*) <sup>(30)</sup>, che condizionano la qualità delle decisioni prese. Esempi tipici di tali errori cognitivi sono «cementare le proprie teorie ingenue con spiegazioni ad hoc e fragili, considerare eventi casuali come significativi, accettare fatti

---

derivare nuove implicazioni C. CAMERER – G. LOEWENSTEIN, *Behavioral economics: Past, present, future*, in C. CAMERER-G. LOEWENSTEIN-M. RABIN (ed.), *Advances in behavioral economics*, Princeton, 2004, p. 7.

<sup>(27)</sup> La tripartizione è proposta da C. JOLLS – C. R. SUNSTEIN – R. H. THALER, *A Behavioral Approach to Law & Economics*, in C. R. SUNSTEIN (edit.), *Behavioral Law & Economics*, Cambridge, 2001, p. 15.

<sup>(28)</sup> Il concetto di razionalità limitata è stato introdotto da H. A. Simon, con l'obiettivo di «replace the global rationality of economic man with a kind of rational behavior that is compatible with the access to information and the computational capacities that are actually possessed by organisms, including man, in the kind of environment in which such organisms exists»: così H. A. Simon, *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1955, p. 99.

<sup>(29)</sup> Spiega C. CELLUCCI, *Logica e processi cognitivi*, in *XXI Secolo - Aggiornamenti dell'Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, in corso di stampa, che «[i]l termine 'euristico' viene spesso usato per indicare i processi mentali non algoritmici ... Ma quest'uso è un po' fuorviante. Tale termine deve essere usato, invece, per indicare qualsiasi strategia inferenziale, adottata consapevolmente o inconsapevolmente. L'importanza dell'euristica nasce dal fatto che l'uso di euristiche cognitive è una componente essenziale del nostro comportamento intelligente. Il mondo ci si presenta come un ammasso disordinato di dati che sono ambigui e privi di una struttura chiara che possa essere trattata per mezzo di inferenze logiche deduttive corrette. Per sopravvivere, noi dobbiamo ragionare sul nostro ambiente in base ad una informazione incompleta, frammentaria, entro limiti di tempo molto ristretti e con capacità computazionali limitate».

<sup>(30)</sup> Il termine *bias* indica degli errori che determinano «[l]a perdita di accuratezza associata all'euristica ... L'idea è che, alla base dell'insuccesso nell'applicazione delle euristiche considerate, vi siano dei *bias*. Esempi tipici di *bias* che vengono associati alle euristiche inferenziali sono: cementare le proprie teorie ingenue con spiegazioni ad hoc e fragili, considerare eventi casuali come significativi, accettare fatti marginali che appoggiano le proprie credenze trascurando invece le prove contrarie, commettere fallacie deduttive evitando di applicare regole deduttive valide»: così C. CELLUCCI, *Logica e processi cognitivi*, cit.

marginali che appoggiano le proprie credenze trascurando invece le prove contrarie, commettere fallacie deduttive evitando di applicare regole deduttive valide»<sup>(31)</sup>.

Le persone reali, poi, hanno spesso una volontà limitata; esse cioè tendono a prendere nell'immediato delle decisioni che sono in contrasto con i propri interessi di lungo periodo. Tuttavia, non è infrequente il caso di soggetti che sono pienamente consapevoli di tale limite e cercano, per ciò, di porvi rimedio<sup>(32)</sup>.

Infine, le persone reali hanno limiti all'interesse egoistico; esse cioè non si preoccupano esclusivamente del proprio benessere ma prendono in considerazione anche quello degli altri, spesso in misura tale da sfociare nell'altruismo<sup>(33)</sup>.

## 2.2. (segue...) *Della razionalità limitata ovvero della scelta soddisfacente*

I limiti della razionalità si manifestano non solo in contesti in cui vi è incertezza o scarsità di informazione ma anche in situazioni in cui i decisori/giocatori dispongono di un'informazione perfetta – sia con riguardo al contesto in cui devono assumere una decisione sia con riguardo alle decisioni che saranno prese dai loro avversari – e le regole (del gioco) sono certe. Laddove, infatti, le varianti strategico/decisionali sono pressoché infinite, i giocatori/decisori non esamineranno tutte le possibili decisioni che possono prendere (le strategie che sono a loro disposizione) ma faranno ricorso a procedimenti euristici che consentiranno di ridurre sensibilmente il numero di informazioni da elaborare. Ciò è quanto accade, ad esempio, nel gioco degli scacchi<sup>(34)</sup>, il

---

<sup>(31)</sup> Così C. CELLUCCI, *Logica e processi cognitivi*, cit.

<sup>(32)</sup> E' questo il caso, ad es. di fumatori che pur volendo smettere di fumare non sono in grado di riuscirci da soli e ricorrono per tale ragione ad un aiuto esterno. Con particolare riguardo alle forme di dipendenza, la volontà limitata opera spesso, più che sul piano della ragione, sul piano dell'istinto. Mentre la ragione indica la decisione da prendere per massimizzare l'utilità di lungo periodo, l'istinto indica la strada per massimizzare il proprio benessere nell'immediato, senza tener conto delle conseguenze future.

<sup>(33)</sup> Per una ricostruzione del concetto di altruismo secondo la teoria economica moderna e contemporanea, anche mediante gli strumenti della teoria dei giochi, si veda S. OTTONE, *L'altruismo: atteggiamento irrazionale, strategia vincente o amore per il prossimo*, Paper del Dipartimento di *Public Policy and Public Choice "Polis"*, consultabile al seguente indirizzo internet: <http://polis.unipmn.it>.

<sup>(34)</sup> L'analisi del comportamento degli scacchisti è stata effettuata da H. A. SIMON, *Theories of Bounded Rationality*, in C. B. RADNER – R. RADNER (eds.), *Decision and Organization*, Amsterdam, 1972, p. 133 ss.

cui elevato livello di complessità computazionale induce i giocatori ad arrestare l'esame delle strategie possibili nel momento in cui essi individuano una strategia soddisfacente e non la migliore in termini assoluti.

Si tratta tuttavia di un comportamento razionale che permette di fronteggiare «situazioni di estrema complessità comportamentale e di incertezza ambientale»; in questi casi, «la scelta di una strategia *satisficing* si configura come una forma di ottimizzazione approssimata, fino al punto in cui conviene fermare la ricerca di soluzioni migliori»<sup>(35)</sup>. In altri termini, il giocatore è chiamato a fronteggiare dei *playoff*, per cui la ricerca si arresterà nel momento in cui i costi marginali connessi a tale attività supereranno i benefici marginali offerti dall'aver individuato una strategia migliore della precedente.

Ovviamente, una strategia è ritenuta soddisfacente se, a seguito di una valutazione soggettiva, essa risponde a quelli che sono stati definiti i «livelli di aspirazione» del giocatore<sup>(36)</sup>: quest'ultimo concetto esprime un obiettivo ritenuto minimamente accettabile per il giocatore in base alle proprie abilità ovvero all'esperienza maturata nel tempo. I giocatori esperti, quindi, disponendo di capacità computazionali maggiori effettuano ricerche più approfondite e rispondenti al loro livello di aspirazione, ma comunque limitate rispetto all'insieme delle strategie possibili.

Come detto in apertura del paragrafo, il procedimento descritto – che prende il nome di *search analysis* – sarebbe utilizzato nelle varie specificazioni individuate in dottrina<sup>(37)</sup> ogni qual volta occorre prendere delle decisioni di particolare complessità (complessità normalmente aumentata dal fatto che non si dispone di tutte le informazioni necessarie), che vanno ben aldilà delle capacità cognitive del decisore (nel senso di

---

<sup>(35)</sup> M. MISTRI, *Economia cognitiva*, Padova, 2001, p. 77.

<sup>(36)</sup> H. A. SIMON, *Theories of Bounded Rationality*, cit., p. 134.

<sup>(37)</sup> Sono state specificate le seguenti classi di processi: *i) simple search rules; ii) simple stopping rules; iii) simple decision rules.*

Nel primo caso, «the process of search is modeled on step-by-step procedures, where a piece of information is acquired, or an adjustment is made ... and then the process is repeated until it is stopped»; nel secondo, «search is terminated by simple stopping rules, such as to choose the first object that satisfies an aspiration level. The stopping rule can change as a consequence of the length of search or other information»; infine, nel terzo caso, «after search is stopped and a limited amount of information has been acquired, a simple decision rule is applied, like choosing the object that is favored by the most important reason – rather than trying to compute the optimal weights for all reasons»: G. GIGERENZER – R. SELTEN, *Rethinking Rationality*, in G. GIGERENZER – R. SELTEN, *Bounded rationality. The adaptive toolbox*, Massachusetts, 2001, p. 8.

capacità di individuare la decisione ottima) consentendo in tal modo di semplificare il procedimento decisionale.

Sul piano prettamente teorico, la *search analysis* consente, in assenza di una teoria completa sulla razionalità limitata, di introdurre il concetto in discorso nei modelli economici al fine di valutare quando si possa ritenere soddisfacente l'interruzione della ricerca in vista della decisione da prendere.

### 2.3. *Le heuristics and biases dei revisori*

Il quadro presentato non si riferisce, come è ovvio, alle sole persone comuni, ma anche ai revisori, sia perché anch'essi nel prendere delle decisioni sono caratterizzati dai medesimi limiti cognitivi delle prime, sia perché «the corporate auditing arena is a particularly fertile ground for bias»<sup>(38)</sup>.

Nel complesso, dai risultati della letteratura che si è occupata degli errori cognitivi dei revisori risulta ormai acclarato che essi adottano procedimenti euristici e sono inclini ai relativi errori sistematici

Una possibile classificazione degli errori cognitivi fa riferimento ai procedimenti euristici dal cui utilizzo scaturiscono gli errori cognitivi<sup>(39)</sup>.

Nel prosieguo, si seguirà tale classificazione dando di volta in volta contezza delle euristiche sottostanti; evidenziando altresì le caratteristiche strutturali del contesto della revisione che amplificano gli effetti degli errori cognitivi, in vista di una proposta per una revisione non influenzata da errori.

#### 2.3.1. *Anchoring and Adjustment biases*

Si tratta di una serie di errori cognitivi originati da un procedimento euristico – appunto *anchoring and adjustment heuristic* –<sup>(40)</sup> che consente di

---

<sup>(38)</sup> Così M. H. BAZERMAN – G. LOEWENSTEIN – D. A. MOORE, *Why Good Accountants Do Bad Audits*, in *Harvard Business Review*, 2002, p. 97.

<sup>(39)</sup> Tuttavia, C. Koch, *Essays on Behavioral Economics and Auditing*, cit., p. 15 ss. non condivide tale classificazione dal momento che spesso non è del tutto chiaro quale sia il procedimento euristico sottostante a ciascun *bias* e preferisce seguire una classificazione che distingue tra *biases* di natura psicofisica, associativa e strategica.

<sup>(40)</sup> Il primo contributo dedicato a tale regola euristica è A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, New Series, 1974, p. 1124.



effettuare delle stime di probabilità di un evento partendo da un valore iniziale su cui si basa il decisore per produrre la risposta finale. Il valore iniziale o il punto di partenza (cd. *anchor*) può essere suggerito dalla formulazione del problema <sup>(41)</sup> o può essere il risultato di computazioni incomplete <sup>(42)</sup>; partendo da tale valore si procede mediante correzioni che tengono conto delle informazioni aggiuntive di cui già si dispone o che sono state raccolte mediante un'attività di *search analysis* sul modello in precedenza descritto, per giungere infine ad una stima.

Gli errori generati dall'utilizzo di tale procedimento consistono per lo più in una insufficiente correzione rispetto al valore iniziale <sup>(43)</sup>, ma in diversi esperimenti sono stati verificati anche altri *biases* come l'errore nella valutazione di eventi congiunti o disgiunti, l'errore nella valutazione di distribuzioni di probabilità, etc. <sup>(44)</sup>.

---

<sup>(41)</sup> «In a demonstration of the anchoring effect, subjects were asked to estimate various quantities, stated in percentages (for example, the percentage of African countries in the United Nations). For each quantity, a number between 0 and 100 was determined by spinning a wheel of fortune in the subjects' presence. The subjects were instructed to indicate first whether that number was higher or lower than the value of the quantity, and then to estimate the value of the quantity by moving upward or downward from the given number. Different groups were given different numbers for each quantity, and these arbitrary numbers had a marked effect on estimates. For example, the median estimates of the percentage of African countries in the United Nations were 25 and 45 for groups that received 10 and 65, respectively, as starting points. Payoffs for accuracy did not reduce the anchoring effect»: così A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty*, cit., p. 1128.

<sup>(42)</sup> «Two groups of high school students estimated, within 5 seconds, a numerical expression that was written on the blackboard. One group estimated the product  $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$  while another group estimated the product  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$

To rapidly answer such questions, people may perform a few steps of computation and estimate the product by extrapolation or adjustment. Because adjustments are typically insufficient, this procedure should lead to underestimation. Furthermore, because the result of the first few steps of multiplication (performed from left to right) is higher in the descending sequence than in the ascending sequence, the former expression should be judged larger than the latter. Both predictions were confirmed»: così A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty*, cit., p. 1128.

<sup>(43)</sup> Due esempi di insufficiente adattamento sono riportati alle note 40 e 41.

<sup>(44)</sup> Cfr. al riguardo A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty*, cit., p. 1129.

Con specifico riguardo ai revisori, è stato da tempo dimostrato il ricorso al procedimento dell'*anchoring*, così come la loro esposizione ad errori che da tale euristica derivano <sup>(45)</sup>.

In particolare, in una serie di esperimenti <sup>(46)</sup> aventi ad oggetto la stima del rischio di frode da parte del management delle società revisionate è stato verificato che laddove veniva adottata l'euristica dell'ancoraggio il più delle volte (per la precisione, in tre esperimenti su quattro) la stima fatta dai revisori era condizionata in maniera significativa dal valore iniziale presentato nella formulazione del problema; in altre parole, i revisori cadevano nell'errore consistente nell'insufficiente correzione.

Il ricorso all'euristica dell'*anchoring* è stato dimostrato anche nella pianificazione dell'attività di revisione; nel qual caso il valore iniziale era costituito dalla pianificazione fatta per l'anno precedente <sup>(47)</sup>, senza che si tenesse sufficientemente conto delle mutate condizioni in cui versava la società revisionata.

Altri esperimenti hanno dimostrato che l'euristica dell'*anchoring* può portare a *underauditing* <sup>(48)</sup>: ciò è quanto accade quando i costi marginali della revisione sono inferiori al valore marginale di un giudizio di qualità superiore; in questo caso, avrebbe senso svolgere un'attività più accurata, in quanto i costi che ne conseguono sono più che compensati dalla maggiore qualità del giudizio rilasciato dal revisore.

Un'ipotesi di *underauditing* può verificarsi quando un revisore si lascia influenzare nella formulazione del giudizio corrente da un giudizio rilasciato in precedenza ovvero da dati o elementi che egli stesso ha contribuito a determinare (cd. auto-riesame).

L'*underauditing* può anche verificarsi nel caso in cui il revisore "ancora" la valutazione sulla base dell'efficacia del sistema di controllo interno. In particolare in un esperimento è stato messo in evidenza che in presenza di un sistema di controllo interno forte il revisore tende a non effettuare un adattamento sufficiente rispetto al valore iniziale pur essendo consapevole del fatto che determinate verifiche non sono state svolte.

---

<sup>(45)</sup> Cfr. in particolare, E. J. JOYCE – G. C. BIDDLE, *Anchoring and Adjustment in Probabilistic Inference in Auditing*, in *Journal of Accounting Research*, 1981, p. 120; S. A. BUTLER, *Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit Samples*, in *The Accounting Review*, 1986, p. 101.

<sup>(46)</sup> Gli esperimenti, svolti su 50 revisori esperti impiegati negli uffici di Chicago di due delle (allora) *Big eight*, sono descritti in E. J. JOYCE – G. C. BIDDLE, *Anchoring and Adjustment*, cit., p. 123 ss.

<sup>(47)</sup> J. C. BEDARD, *An archival investigation of audit program planning*, in *Auditing*, 1989, p. 57.

<sup>(48)</sup> A. BUTLER, *Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit Samples*, cit., p. 102 ss.

Tra i possibili correttivi per fronteggiare l'errore in discorso si potrebbe pensare all'esperienza come strumento per disancorare il revisore da valutazioni fatte in precedenza o da elementi estranei al procedimento di revisione. Tuttavia, alcuni esperimenti hanno confermato che anche i revisori esperti fanno ricorso all'*anchoring*, anche se in questo caso l'esito è in qualche modo sorprendente: l'ancora spesso non consiste in un valore di riferimento estrinseco – la programmazione dell'attività di revisione fatta in precedenza, i valori di bilancio non sottoposti a verifica, etc. – ma in un valore di riferimento intrinseco.

Ad esempio, i revisori esperti nell'effettuare delle valutazioni di rischio ricorrono sovente ad un valore di riferimento autogenerato (cd. *internal anchor*) <sup>(49)</sup> sulla base delle precedenti esperienze relative a compiti analoghi; per cui, l'aver valutato molti campioni di revisione caratterizzati da una bassa rischiosità indurrebbe i revisori esperti ad attendersi un rischio basso, sottostimando il rischio oggetto di stima in misura tale da rendere irrilevante le modalità adottate per il campionamento <sup>(50)</sup>. In altri termini, a prescindere dalla rappresentatività del campione, vi sarebbe un aumento della probabilità di una inesatta valutazione del rischio. Paradossalmente, quindi, a tale tipo di *bias* sarebbero esposti i revisori con maggiore esperienza e dipendenti da grandi reti di revisione, in quanto queste ultime tendono ad avere una clientela più selezionata.

Un'altra strada potrebbe essere allora la comprensione delle ragioni che inducono ad effettuare delle correzioni insufficienti allorché si ricorre all'euristica dell'*anchoring* si procede a correzioni insufficienti.

Lo schema proposto in uno studio recente <sup>(51)</sup> è del tipo “*test-operate-test-exit*”, analogo a quelli descritti in precedenza con riguardo alla *search analysis*: procedendo dal valore di riferimento, si effettua una prima correzione e si verifica se il valore risultante sia o meno plausibile. Nel primo caso, il procedimento si conclude; altrimenti si procede con un'ulteriore correzione di cui si valuta la plausibilità, e così via. In questo modo, le correzioni sono ricomprese in un intervallo di valori plausibile intorno al valore di riferimento iniziale <sup>(52)</sup>. Tuttavia, andare oltre la gamma implicita di valori plausibili richiede che siano effettuate ulteriori ricerche che, pur potendo portare ad un giudizio più preciso, sono più dispendiose in termini di impegno cognitivo – ciò che si riflette in un

---

<sup>(49)</sup> S. A. BUTLER, *Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit Samples*, in *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1986), pp. 101-111.

<sup>(50)</sup> Su cui *infra*.

<sup>(51)</sup> N. EPLEY – T. GILOVICH, *The Anchoring-and-Adjustment Heuristic. Why the Adjustments Are Insufficient*, in *Psychological Science*, 2006, p. 311.

<sup>(52)</sup> N. EPLEY – T. GILOVICH, *The Anchoring-and-Adjustment Heuristic*, cit., p. 312.

dispendio in termini di tempo o di risorse umane impiegate che a loro volta aumentano in misura più che proporzionale rispetto alle risorse cognitive richieste –.

Il problema dell'insufficiente correzione potrebbe essere risolto, secondo tale studio, fornendo ai revisori degli incentivi ad impegnarsi ulteriormente nell'attività di ricerca <sup>(53)</sup>.

### 2.3.2. Ambiguity

Il cd. *ambiguity effect* è un errore cognitivo che può manifestarsi quando si devono prendere delle decisioni in una condizione in cui vi è incertezza circa le esatte probabilità del verificarsi di un evento. In tali situazioni è stato da tempo dimostrato che le persone sono generalmente avverse all'ambiguità <sup>(54)</sup>, esse tendono cioè a scegliere tra due opzioni quella basata su una probabilità *hard* (cioè, quella per la quale la probabilità di un esito favorevole è conosciuta) rispetto a quella basata su una probabilità *soft* (cioè, quella per la quale la probabilità di un esito favorevole non è conosciuta) (cd. paradosso di Ellsberg) <sup>(55)</sup> ciò che tuttavia contraddice il paradigma della massimizzazione dell'utilità attesa.

---

<sup>(53)</sup> N. EPLEY – T. GILOVICH, *The Anchoring-and-Adjustment Heuristic*, cit., p. 317.

<sup>(54)</sup> D. ELLSBERG, *Risk, ambiguity, and the Savage axioms*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1961, p. 643.

<sup>(55)</sup> Il paradosso di Ellsberg può essere chiarito con un semplice esempio:

Si consideri un'urna con 300 palline di cui 100 colore rosso e le altre di colore blu o verde; si chieda ad alcuni soggetti di scegliere tra due scommesse, entrambe con vincita 100:

I) se la pallina estratta è rossa si vince 100;

II) se la pallina estratta è blu si vince 100.

Delle due scommesse è facile constatare che sarà preferita la I); infatti la II) presenta un fattore di ambiguità circa il numero delle palline blu sul totale di quelle presenti nell'urna. In teoria, il numero delle palline blu può essere compreso tra 0 e 200 e quindi la probabilità che le stesse siano estratte è compresa tra lo 0% e il 66%; se però, come di frequente accade, si preferisce la scommessa I), ciò vuol dire evidentemente che si è stimato che nell'urna ci sono più palline rosse che blu.

Si chieda poi di scegliere tra queste altre due scommesse:

III) se la pallina estratta è rossa o verde si vince 100;

IV) se la pallina estratta è verde o blu si vince 100.

In questo contesto, coerentemente con la scelta fatta in precedenza, si dovrebbe preferire la scommessa III) alla scommessa IV), dal momento che la coppia palline rosse più palline verdi dovrebbe essere più numerosa della coppia palline verdi più palline blu. Tuttavia, la scelta più frequente cade sulla scommessa IV), ciò che però determina una incoerenza rispetto alla scelta fatta in precedenza (cd. paradosso di Ellsberg).

Una possibile spiegazione per tale modo di procedere è che le persone adottano euristiche che consentono di ordinare le diverse opzioni in base al loro livello di incompletezza del contenuto informativo per poi scartare quelle caratterizzate maggiore incompletezza <sup>(56)</sup>.

Nel contesto della revisione, dagli esperimenti svolti risulta che i revisori sono generalmente sensibili all'ambiguità; ciò è stato verificato, in particolare, nella pianificazione del lavoro di revisione e nella determinazione delle ore necessarie per l'esecuzione dell'incarico, nonché nella valutazione dei dati raccolti nel corso dell'attività di revisione <sup>(57)</sup>.

Alcuni esperimenti hanno dimostrato che l'avversione all'ambiguità tende a ridursi quando ciò può favorire la società sottoposta a revisione <sup>(58)</sup>: in altri termini, i revisori sfruttano l'ambiguità dei principi contabili in favore della società revisionata quando ne valutano le modalità di applicazione nella redazione del bilancio ed applicano; mentre, nello svolgimento dell'attività di revisione, sfruttano l'ambiguità dei principi di revisione in favore del cliente.

Tale *modus operandi* comporta un aumento del rischio di compromettere la propria indipendenza in contesti in cui l'ambiguità è elevata <sup>(59)</sup>. Tuttavia, nei casi in cui il rischio di revisione <sup>(60)</sup> è particolarmente elevato, l'avversione all'ambiguità tende ad aumentare <sup>(61)</sup>.

---

Tale paradosso è stato spiegato da Ellsberg (D. ELLSBERG, *Risk, ambiguity, and the Savage axioms*, cit., p. 657) mediante il ricorso al concetto di avversione all'ambiguità. La scommessa IV) è preferita alla scommessa III) perché quest'ultima contiene una maggiore dose di ambiguità (dal momento che non si conosce il numero delle palline verdi, non si conosce nemmeno il numero della coppia rosso più verde e quindi la probabilità di vincita) rispetto all'altra (dal momento che si conosce il numero delle palline rosse ed il totale delle palline presenti nell'urna, si conosce anche il numero della coppia verde più blu e di conseguenza anche la probabilità di vincita).

<sup>(56)</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>(57)</sup> M. W. NELSON – W. R. KINNEY JR., *The effect of ambiguity on loss contingency reporting judgements*, in *The Accounting Review*, 1997, p. 257; A. K. GUESS – T. J. LOUWERS – J. R. STRAWSER., *The role of ambiguity in auditors' determination of budgeted audit hours*, in *Behavioral Research in Accounting*, 2000, p. 119.

<sup>(58)</sup> J. NELSON – J. RONEN – L. WHITE, *Legal liabilities and the market for auditing services*, in *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 1988, p. 255.

<sup>(59)</sup> S. SALTERIO – L. KOONCE, *The persuasiveness of audit evidence: The case of accounting policy decisions*, in *Accounting, Organizations & Society*, 1997, p. 573; J. KENNEDY – D. N. KLEINMUNTZ – M. E. PEECHER, *Determinants of the justifiability of performance in ill-structured audit tasks*, in *Journal of Accounting Research*, 1997, p. 105; K. M. JOHNSTONE – J. C. BEDARD – S. F. BIGGS, *Aggressive client reporting: Factors affecting auditors' generation of financial reporting alternatives*, in *Auditing*, 2002, p. 47.

<sup>(60)</sup> Si tratta del rischio che degli errori significativi – tali cioè da incidere sul giudizio di revisione – in astratto (ri)conoscibili da parte dei revisori, non siano stati in concreto rilevati. Al fine di minimizzare tale rischio, il revisore dovrebbe stimare –

L'ambiguità caratterizza anche il giudizio di revisione verso cui tende, del resto, l'intera attività di revisione: in esso, conformemente ai principi di revisione, si ricorre all'utilizzo di formule ambigue sotto il profilo lessicale le quali consentono di interpretare il giudizio di revisione in maniera conforme a quelle che sono le attese dei fruitori, attese che, come è ovvio cambiano a seconda che si tratti degli amministratori, degli azionisti di maggioranza o di minoranza, degli analisti finanziari ovvero degli investitori.

### 2.3.3. Availability bias

Questi errori cognitivi derivano dall'omonimo procedimento euristico dell'*availability* il quale consente di stimare la probabilità del verificarsi di un evento in base alla "disponibilità" di esempi, vale a dire in base alla facilità con cui possono essere ricordati o immaginati eventi simili a quello oggetto di stima <sup>(62)</sup>. A tal fine, si prendono in considerazione, seppur in modo inconscio, due segnali: *i*) la facilità con cui si possono immaginare esempi dell'evento oggetto di stima, ovvero *ii*) il numero o la frequenza con cui si sono verificati eventi simili <sup>(63)</sup>.

Normalmente questo procedimento consente di effettuare delle stime di probabilità piuttosto corrette dal momento che se alcuni eventi si verificano con una frequenza maggiore rispetto ad altri, ciò vuol dire che essi sono più probabili e quindi possono essere richiamati alla mente più esempi di quel tipo: in altri termini, si ritiene che sia più facile immaginare eventi che possono verificarsi con una probabilità maggiore rispetto ad eventi improbabili <sup>(64)</sup>.

Tuttavia, tale procedimento euristico può condurre ad errori quando la facilità con cui determinati eventi vengono ricordati è influenzata da

---

mediante l'applicazione dell'algoritmo denominato "modello di rischio di revisione" – i fattori che ne determinano la produzione, vale a dire: *i*) il rischio di presenza di errori e *ii*) il rischio di individuazione (cioè, il rischio che errori significativi non siano rilevati).

<sup>(61)</sup> A. K. GUESS – T. J. LOUWERS – J. R. STRAWSER, *The role of ambiguity*, cit., p. 161.

<sup>(62)</sup> Cfr. R. F. BAUMEISTER – B. J. BUSHMAN, *Social Psychology and Human Nature*, Florence, 2008, p. 161.

<sup>(63)</sup> A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability*, in *Cognitive Psychology*, 1973, p. 207.

<sup>(64)</sup> Ad esempio, nel mondo del lavoro si tende a stimare la probabilità di promozione richiamando esempi di promozione tra i nostri colleghi in posizioni simili e con esperienza simile. Stimiamo la probabilità che un politico perderà un'elezione immaginando modi in cui egli può perdere sostegno diffuso.

fattori indipendenti dalla loro probabilità di verificarsi: ad esempio, fattori che possono incidere sulla facilità di richiamare alla mente determinati eventi sono il coinvolgimento personale del decisore – sia diretto che tramite persone emotivamente vicine –, la presenza di dettagli vivaci e facili da ricordare, la maggiore o minore distanza nel tempo degli eventi da ricordare, etc.

Nel contesto della revisione diversi esperimenti hanno verificato il ricorso all'euristica della *availability* <sup>(65)</sup>, con conseguente esposizione dei revisori agli errori cognitivi che da essa derivano, sia per la formulazione di ipotesi di lavoro sia in sede di valutazione dei risultati dell'attività di revisione. E' stato poi evidenziato l'impatto dell'euristica in discorso sulle decisioni degli investitori prese in base ai giudizi rilasciati dai revisori <sup>(66)</sup>.

Un possibile strumento per limitare l'impatto degli errori cognitivi in discorso potrebbe essere l'esperienza: alcuni esperimenti <sup>(67)</sup> hanno, infatti, fornito evidenze secondo cui essa consentirebbe di non dare eccessiva importanza agli esempi "disponibili", inducendo i revisori a prestare maggiore attenzione alle risultanze dell'attività svolta.

#### 2.3.4. Biases in probability and belief *derivanti dal ricorso alla representativeness heuristic* (base rate neglect, dilution, sample size neglect)

L'euristica della *representativeness* è un procedimento che consente di effettuare stime di probabilità di una serie di problemi del tipo: la probabilità che l'oggetto A appartenga alla classe B, la probabilità che l'evento A sia generato dal processo B. In questi casi, attraverso il ricorso alla *representativeness*, la stima della probabilità avviene in base a quanto A

---

<sup>(65)</sup> R. LIBBY, *Availability and the Generation of Hypotheses in Analytical Review*, in *Journal of Accounting Research*, 1985, p. 648; J. C. ANDERSON – S. E. KAPLAN – P. M. J. RECKERS, *The effects of output interference on analytical procedures judgments*, in *Auditing*, 1992, p. 1; J. C. ANDERSON – S. E. KAPLAN – P. M. J. RECKERS, *The effects of interference and availability from hypotheses*, in *Behavioral Research in Accounting*, 1997, p. 1; W. GREEN, *Impact of the timing of receipt of an inherited explanation on auditors' analytical procedures judgements*, in *Accounting & Finance*, 2004, p. 369.

<sup>(66)</sup> D. V. MOOSER, *The Effects of Output Interference, Availability, and Accounting Information on Investors' Predictive Judgments*, in *The Accounting Review*, 1989, p. 433.

<sup>(67)</sup> R. LIBBY, *Availability and the Generation of Hypotheses*, cit., p. 663; A. H. Ashton, *Experience and Error Frequency Knowledge as Potential Determinants of Audit expertise*, in *The Accounting Review*, 1991, p. 222; J. C. BEDARD – A. M. WRIGHT, *The functionality of decision heuristics: Reliance on prior audit adjustments in evidential planning*, in *Behavioral Research in Accounting*, 1994, p. 84.

sia rappresentativo di B, per cui se A è estremamente rappresentativo di B si ritiene che la probabilità che A appartenga a B ovvero abbia origine da B sia alta; se, viceversa, A non è simile a B, si ritiene che la probabilità che A appartenga a B ovvero abbia origine da B sia bassa <sup>(68)</sup>.

Tuttavia, tale euristica determina il prodursi di diversi errori in quanto la somiglianza non tiene conto di diversi fattori che, viceversa, influenzano una stima probabilistica <sup>(69)</sup>.

Con specifico riguardo al contesto della revisione, gli esperimenti svolti hanno fornito evidenze di diversi errori cognitivi in cui incorrono solitamente i revisori nel fare ricorso a tale euristica. Di seguito sono analizzati i seguenti: *i) base rate neglect; ii) dilution; iii) sample size neglect.*

#### *i) Base rate neglect*

Si tratta di un errore cognitivo in cui si incorre quando si deve effettuare la stima della probabilità del verificarsi di un evento, condizionata però da determinate evidenze. In questo caso, accade spesso che si presti attenzione esclusivamente al contenuto informativo delle evidenze, trascurando il *base rate* – vale a dire, il tasso base – dell'evento in assenza di tali evidenze, quest'ultimo considerato come non saliente ai fini della decisione <sup>(70)</sup>.

Anche nel contesto della revisione si incorre spesso in tale tipo di errore <sup>(71)</sup>, anche se l'esperienza maturata nel tempo può garantire, seppur

---

<sup>(68)</sup> Il seguente esempio con la relativa discussione è tratto da A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty*, cit., p. 1124, i quali per primi si sono occupati dell'euristica in discorso: «For an illustration of judgment by representativeness, consider an individual who has been described by a former neighbor as follows: "Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful, but with little interest in people, or in the world of reality. A meek and tidy soul, he has a need for order and structure, and a passion for detail." How do people assess the probability that Steve is engaged in a particular occupation from a list of possibilities (for example, farmer, salesman, airline pilot, librarian, or physician)? How do people order these occupations from most to least likely? In the representativeness heuristic, the probability that Steve is a librarian, for example, is assessed by the degree to which he is representative of, or similar to, the stereotype of a librarian. Indeed, research with problems of this type has shown that people order the occupations by probability and by similarity in exactly the same way».

<sup>(69)</sup> A. TVERSKY – D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty*, cit., p. 1125 ss. hanno evidenziato alcuni di questi fattori; si tratta di: *i) insensitivity to prior probability of outcomes; ii) insensitivity to sample size; iii) misconceptions of chance; iv) insensitivity to predictability; v) illusion of validity; vi) misconceptions of regression.*

<sup>(70)</sup> D. KAHNEMAN – A. TVERSKY, *On the psychology of prediction*, in *Psychological Review*, 1973, p. 237.

<sup>(71)</sup> I diversi esperimenti che hanno dimostrato il *base rate neglect* nel contesto della revisione sono presentati nei seguenti contributi: I. AJZEN, *Intuitive theories of events and effects of base-rate information on prediction*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1977, p. 300;



in modo indiretto, che la qualità della revisione non sia condizionata da esso. L'esperienza, infatti, consente di migliorare le tecniche di campionamento, permettendo di salvaguardare la qualità della revisione anche laddove si cada nell'errore del *base rate neglect* <sup>(72)</sup>.

### ii) Dilution

Si tratta di un errore cognitivo che si verifica allorché si prendono in considerazione delle informazioni irrilevanti ai fini della decisione che, in quanto tali, riducono le similarità tra lo scenario descritto e lo scenario rappresentativo <sup>(73)</sup>.

I revisori nella *dilution* incorrono, in particolar modo quando devono effettuare valutazioni su determinati rischi, come il rischio di frode <sup>(74)</sup>. Quanto ai fattori che possono evitare di cadere in tale errore, alcuni esperimenti hanno evidenziato che l'esperienza può favorire la focalizzazione delle informazioni rilevanti a tutto vantaggio di un giudizio corretto <sup>(75)</sup>.

### iii) Sample size neglect

L'errore cognitivo in discorso – verificato in una serie di esperimenti relativi alla valutazione dei dati di campionamento da parte dei revisori – è una specificazione della *insensitivity to sample size*, secondo cui l'applicazione del procedimento euristico della *representativeness* nella valutazione di un campione statistico induce a trascurare la dimensione del campione rispetto alla popolazione <sup>(76)</sup>; in altri termini, si è portati a ritenere rappresentativi dell'intera popolazione anche piccoli campioni.

Il campionamento dei documenti da esaminare assume importanza centrale nell'attività di revisione, perché, come noto, essa si svolge non sulla totalità delle scritture contabili della società revisionata ma solo su una parte di esse. La selezione delle voci campione può essere realizzata

---

T. KIDA, *The effect of casualty and specificity on data use*, in *Journal of Accounting Research*, 1984, p. 185; D. L. HOLT, *Auditors and base rates revisited*, in *Accounting, Organizations & Society*, 1987, p. 571; B. M. TUTTLE, *Using base rate frequency perceptions to diagnose financial statement error causes*, in *Auditing*, 1996, p. 104.

<sup>(72)</sup> B. M. TUTTLE, *Using base rate frequency*, cit., p. 104.

<sup>(73)</sup> E. PETERS – M. ROTHBART, *Typicality Can Create, Eliminate and Reverse the Dilution Effect*, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, 2000, p. 177.

<sup>(74)</sup> K. HACKENBRACK, *Implications of Seemingly Irrelevant Evidence in Audit Judgment*, in *Journal of Accounting Research*, 1992, p. 126.

<sup>(75)</sup> S. W. SHELTON, *The Effect of Experience on the Use of Irrelevant Evidence in Auditor Judgment*, in *The Accounting Review*, 1999, p. 217.

<sup>(76)</sup> Si tratta di un errore cognitivo descritto da Tversky e Kahneman nel 1974, su cui cfr. nota n. 69.

mediante due distinte procedure, dette campionamento probabilistico o oggettivo e campionamento non probabilistico o soggettivo; nel primo caso è nota la probabilità di selezione di ciascuna voce mentre nel secondo, le modalità di selezione del campione non consentono di calcolare la probabilità delle singole voci di entrare nel campione. Terminata la fase di campionamento si passa alla valutazione dei dati campionari e alla proiezione dei risultati sull'intera popolazione, facendo ricorso a metodologie di inferenza statistica – ad es. impiegando intervalli di confidenza o verificando ipotesi statistiche per determinati valori, ovvero a stime puntuali che prendono in considerazione la proporzione tra la dimensione del campione e la dimensione della popolazione.

Diversi esperimenti hanno verificato che il ricorso a procedimenti di campionamento non statistico e a metodi di valutazione del campione non oggettivi può indurre ad una sovrastima della rappresentatività di piccoli campioni rispetto alla popolazione (cioè l'interezza delle scritture contabili) <sup>(77)</sup>. L'errore in discorso sarebbe poi favorito dagli stessi principi di revisione che devono essere applicati dai revisori in base ai quali il campione da utilizzare per la formulazione del giudizio di revisione non dovrebbe essere particolarmente grande <sup>(78)</sup>.

### 2.3.5. Altri biases (overconfidence; confirmation bias)

#### i) Overconfidence

Si tratta di un errore cognitivo che rientra nei cd. *self-serving biases* in base ai quali si tende ad attribuire a sé il merito dei propri successi <sup>(79)</sup> e ad altri la responsabilità dei propri insuccessi ed è spesso utilizzata per interpretare delle informazioni ambigue a proprio vantaggio.

L'*overconfidence* dei revisori, intesa come l'idea di avere una capacità di giudizio più accurata di quanto essa sia nella realtà ovvero delle abilità superiori alla media è stata ormai sperimentalmente accertata: in particolare essi tendono a sovrastimare le proprie competenze tecniche, la

---

<sup>(77)</sup> T. W. HALL – J. E. HUNTON – B. J. PIERCE, The use of and selection biases associated with nonstatistical sampling in auditing, in *Behavioral Research in Accounting*, 2000, p. 231; II.DD., *Sampling practices of auditors in public accounting, industry, and government*, in *Accounting Horizons*, 2002, p. 125.

<sup>(78)</sup> W. F. MESSIER JR. – S. J. KACHELMEIER – K. L. JENSEN, *An experimental assessment of recent professional developments in nonstatistical audit sampling guidance*, in *Auditing*, 2001, p. 81.

<sup>(79)</sup> S. LICHTENSTEIN – B. FISCHHOFF – L. D. PHILLIPS, *Calibration of probabilities: The state of the art to 1980*, in D. KAHNEMAN – P. SLOVIC – A. TVERSKY *Judgment under uncertainty: Heuristic and biases* (edited by), Cambridge, 1982, p. 306.

propria capacità di giudizio e, di conseguenza, l'accuratezza del giudizio da essi rilasciato, in tal modo cadendo nell'errore di interpretare informazioni o dati ambigui a proprio vantaggio <sup>(80)</sup>.

Alcuni esperimenti hanno poi evidenziato come tale errore sia più frequente in contesti in cui i compiti da svolgere presentano un elevato livello di complessità <sup>(81)</sup>, mentre il suo opposto, l'*underconfidence*, si riscontra generalmente nello svolgimento di compiti elementari <sup>(82)</sup>.

Dal momento che l'*overconfidence* ricorre più frequentemente nello svolgimento di compiti complessi, si potrebbe pensare che l'esperienza possa essere uno strumento per far fronte a tale errore dal momento che essa comporta una minore difficoltà, almeno a livello di percezione, dei compiti svolti durante la revisione.

Tuttavia, le evidenze fornite da uno studio recente <sup>(83)</sup> portano ad escludere che vi sia una qualche relazione tra esperienza e precisione di giudizio ovvero tra difficoltà percepita dei compiti svolti e precisione di giudizio.

## ii) Confirmation bias

Con il termine *confirmation bias* si fa riferimento alla tendenza a cercare conferme per i propri pre-giudizi od ipotesi, indipendentemente dal fatto che essi siano veri o meno: ciò accade quando si raccolgono delle evidenze in maniera selettiva, ovvero si interpretano delle evidenze in maniera preconcetta o ancora si richiamano alla memoria delle informazioni in maniera selettiva <sup>(84)</sup>.

La spiegazione per tale tipo di errore risiederebbe nell'indole umana a preferire conferme piuttosto che smentite alle proprie idee; conseguentemente, esso sarebbe determinato da fattori motivazionali e

---

<sup>(80)</sup> P. J. BECK – I. SOLOMON – L. A. TOMASSINI, *Subjective prior probability distributions and audit risk*, in *Journal of Accounting Research*, 1985, p. 37.

<sup>(81)</sup> Si vedano, con specifico riguardo a compiti complessi come il giudizio dei revisori in materia di *going-concern*: R. MLADENOVIC – R. SIMNETT, *Examination of contextual effects and changes in task predictability on auditor calibration*, in *Behavioral Research in Accounting*, 1994, p. 178; la stima del rischio di controllo interno: R. Simnett, *The effect of information selection, information processing and task complexity on predictive accuracy of auditors*, in *Accounting, Organizations & Society*, 1996, p. 699; la valutazione di *interest-rate-swaps*: J. Han – K. Jamal – H. T. Tan, 2007, *Are auditors overconfident in predicting the knowledge of other auditors?*, disponibile in internet al seguente indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=977362>.

<sup>(82)</sup> S. LICHTENSTEIN – B. FISCHHOFF – L. D. PHILLIPS, *Calibration of probabilities*, cit., p. 328.

<sup>(83)</sup> J. CHUNG – G. MONROE, *The effects of experience and task difficulty on accuracy and confidence assessments of auditors*, in *Accounting & Finance*, 2002, p. 135.

<sup>(84)</sup> J. KLAYMAN – H. YOUNG-WON, *Confirmation, Disconfirmation and Information in Hypothesis Testing*, in *Psychological Review*, 1987, p. 211.

fattori cognitivi i quali operano congiuntamente: i primi determinerebbero l'errore mentre i secondi inciderebbero sulle dimensioni dello stesso <sup>(85)</sup>.

Con riguardo al contesto della revisione, gli esperimenti effettuati hanno condotto ad esiti divergenti. In particolare, una serie di esperimenti non molto recenti non ha fornito alcuna evidenza con riguardo al *bias* in discorso <sup>(86)</sup>. Tali studi sono stati ritenuti inconcludenti a causa di deficienze metodologiche successivamente superate.

Alcuni esperimenti recenti hanno invece verificato che il *confirmation bias* è un errore frequente nella revisione soprattutto quando si valutano singolarmente determinate evidenze raccolte <sup>(87)</sup>; conseguentemente, se le evidenze sono valutate simultaneamente ovvero se vi sono incentivi a profondere uno sforzo ulteriore tale errore cognitivo risulta attenuato <sup>(88)</sup>.

## CONCLUSIONI

L'evoluzione dell'approccio comunitario al tema dell'indipendenza dei revisori evidenzia come negli anni sia cresciuta l'attenzione per il problema. Per quanto sia discutibile l'attribuzione agli stessi revisori della valutazione delle minacce alla propria indipendenza, l'apparato normativo predisposto è senz'altro in grado di garantire che i revisori siano visti come indipendenti sotto il profilo formale.

Con riguardo all'indipendenza di spirito, intesa – lo si è visto – come la capacità di prendere in considerazione tutti gli elementi significativi ai fini della revisione, occorre prendere atto che «ad un soggetto che non possiede la predetta qualità soggettiva [in ragione dei

---

<sup>(85)</sup> R. S. NICKERSON, *Confirmation Bias; A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises*, in *Review of General Psychology*, 1998, p. 175.

<sup>(86)</sup> T. KIDA, *The effect of casualty and specificity on data use*, in *Journal of Accounting Research*, p. 145; J. T. BUTT – T. I. CAMPBELL, *The effects of information order and hypothesis-testing strategies on auditors' judgments*, in *Accounting, Organizations & Society*, 1989, p. 471; B. K. W. PEI – S. A. REED – B. S. KOCH, *Auditor belief revisions in a performance auditing setting: An application of the belief-adjustment model*. *Accounting, in Organizations & Society*, 1992, p. 169.

<sup>(87)</sup> E. M. BAMBER – R. J. RAMSAY – R. M. TUBBS, *An examination of the descriptive validity of the belief-adjustment model and alternative attitudes to evidence in auditing*, in *Accounting, Organizations & Society*, 1997, p. 249.

<sup>(88)</sup> C. EMBY, *Framing and presentation mode effects in professional judgment: Auditors' internal control judgments and substantive testing decisions*, in *Auditing*, 1994, p. 124; C. EMBY – D. FINLEY, *Debiasing framing effects in auditor's internal control judgements and testing decisions*, in *Contemporary Accounting Research*, 1997, p. 77.

descritti errori cognitivi che condizionano il processo decisionale umano] non si può chiedere di assumerla durante l'espletamento dell'incarico»<sup>(89)</sup>.

In altri termini, il processo decisionale dei revisori conduce inevitabilmente all'impossibilità di una indipendenza effettiva, vale a dire aldilà della forma, a meno che non si decida di recidere definitivamente i fattori – e descritte minacce all'indipendenza – che enfatizzano gli effetti nefasti che derivano da decisioni condizionate da errori. E' questa, a mio avviso, l'unica strada per una revisione svolta in maniera realmente indipendente dal momento che gli errori cognitivi non possono essere eliminati dal procedimento decisionale degli esseri umani.

Le minacce alle quali l'indipendenza è esposta, come l'interesse personale, l'auto-riesame, la familiarità o l'intimidazione hanno un dato in comune: sono il frutto di rapporti che ingenerano una dipendenza, non solo di natura economica, del revisore nei riguardi della società revisionata favorendo ad esempio il verificarsi o l'amplificarsi di errori cognitivi come l'*anchoring*, l'*ambiguity*, la *confirmation* e così via.

Un caso per tutti: la Raccomandazione sull'indipendenza dei revisori del 2002 considera tra le ipotesi che determinano un tale interesse personale oltre, come è ovvio, l'eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal cliente per attività di revisione e non, anche il "desiderio di incassare onorari arretrati": desiderio che, evidentemente ed in maniera del tutto legittima, cresce a fronte di ritardi nella corresponsione degli onorari da parte del cliente o anche a fronte di difficoltà finanziarie del cliente o dello stesso revisore. Ma si tratta, appunto, di un desiderio: come valutarne l'ampiezza e conseguentemente la capacità di minare l'indipendenza del revisore? La capacità di introspezione del revisore è tale da consentirgli di rifiutare l'incarico a fronte di ritardi nel pagamento del corrispettivo per le attività prestate, ritardi che potrebbero, in ipotesi, risultare giustificati dalle condizioni finanziarie del cliente?

Purtroppo, non esistono mezze misure.

Se, dunque, si ritiene esigibile e sufficiente la sola indipendenza *di forma* il punto di approdo delle istituzioni europee non può che ritenersi efficiente in quanto consente di raggiungere l'obiettivo. Se, invece, si presta attenzione (anche) all'indipendenza reale, o *di spirito*, allora occorre vietare ogni e qualsivoglia attività che esuli dalla mera revisione.

---

<sup>(89)</sup> Così E. CUSA, *I requisiti delle società abilitate alla revisione legale*, Trento, 1997, p. 133.